

DECRETO PRESIDENZIALE n. 5

OGGETTO: "ORGANISMO DI VALUTAZIONE - (O.V.)" — NOMINA MEMBRO – Periodo 1.1.2024 – 31.12.2026

IL PRESIDENTE

La CIVIT, successivamente trasformatasi in A.N.A.C., con la deliberazione n. 12/2013, ha stabilito: *"Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16"*.

Le Linee guida dell'ANCI in materia di concreta applicazione del D. Lgs. n. 150/2009, affermano nel paragrafo 6), che *"Per espressa previsione dell'art. 16 del decreto, non trovano diretta applicazione presso le autonomie locali le disposizioni di dettaglio recate dall'art. 14."*;

Con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 16 della riforma Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, mere disposizioni di principio per gli ordinamenti di comuni e province, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" *"2. Fino all'approvazione dei Regolamenti dell'Unione si applicano, per quanto compatibili, quelli del Comune di Savigliano"*: pertanto, in forza di tale disposizione statutaria, il vigente "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Savigliano", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 10 luglio 2023, si applica anche all'Unione dei Comuni "Terre della Pianura";

Alla luce delle predette disposizioni, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.4.2015 è stata apportata una modifica al "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", consistente in una diversa disciplina del sistema di valutazione, con l'istituzione dell'*"Organismo di Valutazione – O.V."*, a cui affidare le competenze in materia e disponendo conseguentemente la cessazione dell'efficacia delle norme contenute nella Sezione II del "Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione G.C. n. 151 del 22.12.2010, che riguardano l'estinto "Organismo Indipendente di Valutazione", nei suoi vari aspetti;

La suddetta configurazione dell'organo cui è affidata dal "Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi", la funzione di misurazione e valutazione della performance, è stata confermata dall'art. 50 del nuovo "Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 10 luglio 2023, il quale

istituisce, quale organo cui è attribuita la predetta funzione, il “Nucleo di Valutazione”.

Ai sensi dell’art. 51 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi”, si dispone:

- al comma 3 che *“3) Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Generale e da n.1 esperto esterno all’Ente”.*
- al comma 4 che *4) I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco, il quale, nell’atto di nomina individua la durata in carica dell’organismo che non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.”*

I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

VISTO il curriculum presentato (prot. n. 4944 del 31.01.2024) dalla Dott.ssa Valeria ALASONATTI, nata il 13.7.1975, residente in Susa (TO), Via J. B. Fell n. 6, agli atti del Comune, e constatato che tale professionista possiede i requisiti di legge;

DECRETA

1. Di nominare ai sensi dell’art. 51 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi”, per il periodo 1.1.2024 – 31.12.2026, quale membro del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni “Terre della Pianura”, costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1 e 16, comma 2 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 e della Sezione II – “Sistema di Valutazione” del suddetto “Regolamento”, la Dott.ssa Valeria ALASONATTI, nata il 13.7.1975, residente in Susa (TO), Via J. B. Fell n. 6.
2. Di determinare il compenso della Dott.ssa Valeria Alasonatti in € 3.500,00 all’anno, dando atto che lo stesso è fronteggiabile mediante l’utilizzo dei fondi disponibili al cap. 119.0 del bilancio di previsione 2024 e successivi bilanci e che al relativo impegno di spesa si provvederà con successivo, separato provvedimento.
3. Di dare atto che il secondo membro del Nucleo di Valutazione è il Segretario Generale Dott. BACCHETTA Carmelo Mario, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi”;
4. Di revocare il precedente Decreto n. 1 del 22.03.2021
5. Il presente decreto conserva efficacia sino a successiva diversa decretazione.

Savigliano, li 08.02.2024

IL PRESIDENTE

F.to Antonello Portera